

## **DECRETO RETTORALE N. 6164**

Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

### **IL RETTORE**

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento didattico di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto rettorale n. 5869 del 4 marzo 2009, recante: "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore";
- vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell'adunanza dell'11 maggio 2009;
- vista la delibera adottata, in via istruttoria, dal Comitato direttivo, nell'adunanza del 20 maggio 2009;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza dell'8 luglio 2009,

### **DECRETA**

#### **Articolo unico**

Il "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore" assume la seguente nuova formulazione:

<<

### **REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**

#### **CAPO I**

##### *NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE*

*ART. I*  
*(Attivazione)*

1. Nell'Università Cattolica del Sacro Cuore (d'ora in avanti, Università Cattolica) sono attivati:
  - a) corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca (d'ora in avanti, dottorato) in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;
  - b) scuole di dottorato di ricerca (d'ora in avanti, scuole) riferite a temi e metodologie comuni anche a più aree scientifico-disciplinari.
2. I dottorati e le scuole di cui al comma precedente possono essere attivati anche:
  - a) mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che siano in possesso di idonee risorse umane, strutturali e finanziarie;
  - b) in consorzio con altre università;
  - c) mediante l'adesione a dottorati e scuole attivati da altre università.
3. L'attivazione di un dottorato e di una scuola nell'Università Cattolica, quale sede unica o consorziata, presuppone l'esistenza di una comunità scientifica di riferimento con consolidata esperienza di ricerca nell'area specifica e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile.
4. I dottorati e le scuole sono attivati con decreto del Rettore e hanno la durata di almeno tre anni.
5. Nell'ambito della programmazione annuale, il Consiglio di amministrazione determina le risorse da destinare complessivamente per l'attivazione di corsi di dottorato e di scuole e per l'adesione a corsi e scuole attivati da altre università. La ripartizione delle risorse fra le diverse Facoltà è effettuata dal Senato accademico.
6. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del Codice civile e soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università Cattolica e i predetti soggetti ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche e integrazioni.
7. I dottorati e le scuole a carattere internazionale raggruppano tra loro più sedi universitarie italiane e non e sono attivati sulla base di apposite convenzioni. I programmi, gli organi, le strutture, le procedure e i titoli rilasciati, nonché tutti gli

impegni delle università partecipanti sono disciplinati dalle convenzioni stesse, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

*ART. 2*

*(Proposte)*

1. Ciascuna proposta di attivazione, nel rispetto dei requisiti di idoneità previsti dai successivi artt. 12 e 17, deve contenere:
  - a) l'indicazione del Collegio dei docenti;
  - b) gli ambiti di ricerca, definiti con riferimento alle aree scientifico-disciplinari individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti, M.I.U.R.);
  - c) le finalità e le modalità di svolgimento, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche;
  - d) i requisiti di partecipazione al corso e alla scuola;
  - e) i tempi e le sedi di formazione;
  - f) le strutture utilizzabili;
  - g) il piano finanziario;
  - h) le eventuali altre sedi universitarie italiane, dell'Unione Europea e di altri Paesi, con cui consorziarsi e il loro apporto didattico-organizzativo e finanziario;
  - i) gli eventuali soggetti privati o pubblici, italiani e non, con cui si prevede di stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi e delle scuole, al fine di consentire ai dottorandi lo svolgimento di qualificanti esperienze di ricerca e/o professionali;
  - l) in caso di consorzi di cui l'Università Cattolica sia sede amministrativa, la garanzia da parte dell'altra o delle altre università italiane consorziate della copertura delle spese di almeno una borsa di studio per l'intera durata del ciclo, entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.
  
2. Le proposte di adesione a corsi di dottorato e a scuole attivati presso altro Ateneo devono inoltre contenere:
  - a) l'indicazione dell'Università sede amministrativa e delle altre eventuali sedi consorziate;
  - b) l'indicazione del referente per l'Università Cattolica;
  - c) l'apporto dell'Ateneo alle attività didattico/organizzative del dottorato o della scuola e l'entità del contributo finanziario.

*ART. 3*

*(Valutazione)*

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo (d'ora in avanti, Nucleo) valuta periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità di cui agli artt. 12 e 17 secondo i tempi fissati dal Senato accademico.

2. Il Nucleo presenta inoltre annualmente una relazione sui risultati della valutazione compiuta. Il Rettore invia tale relazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato accademico, al M.I.U.R., per la trasmissione al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

## CAPO II

### *NORME COMUNI*

#### *ART. 4*

##### *(Attività didattiche e di tutorato)*

1. Le attività didattiche e di tutorato possono essere affidate a professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori universitari dell'Università Cattolica o di altre università, anche estere, e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale. Per i professori e ricercatori universitari dell'Università Cattolica tali attività rientrano tra i compiti istituzionali da annotare nel registro delle lezioni.
2. Le attività didattiche possono, in via eccezionale e con proposta motivata del Collegio dei docenti, essere coperte anche mediante mutuazione di insegnamenti/attività didattiche conferiti in corsi di laurea specialistica/magistrale o scuole di specializzazione secondo la "Normativa conferimento insegnamenti" deliberata dagli organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica.
3. E' di norma prevista l'attivazione di corsi anche in lingua straniera.

#### *ART. 5*

##### *(Accesso)*

1. Possono accedere al dottorato e alla scuola, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, o conseguita precedentemente all'entrata in vigore del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo quanto previsto dal successivo art. 11, terzo comma.
2. Il bando di concorso disciplina le modalità di ammissione assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, ivi compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al M.I.U.R. per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso

indica:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato e alla scuola;
  - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
  - c) il numero e i requisiti dei candidati, risultati idonei nella graduatoria generale di merito, che possono essere ammessi in sovrannumero rispetto ai posti disponibili. Il numero complessivo degli ammessi in sovrannumero non può essere superiore al 50% - arrotondato per eccesso - del numero di borse di studio disponibili;
  - d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  - e) le modalità di ammissione.
4. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione di ammissione al dottorato e alla scuola, composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 1, sesto comma.
5. Nel caso di dottorati o scuole istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

#### ART. 6

##### *(Diritti e doveri dei dottorandi)*

1. I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il proprio *curriculum* formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate dal Collegio dei docenti. I dottorandi delle scuole a carattere internazionale dovranno fare esperienze e soggiornare nelle sedi consorziate con adeguate agevolazioni di carattere economico.
2. E' consentito ai dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, l'esercizio di attività compatibili.
3. Al termine di ciascun anno di dottorato, l'attività svolta dai dottorandi è sottoposta a valutazione da parte del Collegio dei docenti sulla base di una relazione scritta dall'interessato.
4. Con decreto del Rettore è disposta la sospensione dalla frequenza dei corsi e dalla scuola nonché dall'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternità, grave e documentata malattia, ammissione degli stessi alle scuole di specializzazione di area

medica e a quella per l'insegnamento secondario.

5. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata, con il consenso dell'interessato, dal Consiglio della facoltà competente, previo parere del Collegio dei docenti, una limitata attività didattica che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, nel caso di titolari di borsa di studio, non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.
6. L'attività di cui sopra dovrà essere attinente all'area di afferenza del dottorando e potrà esplicarsi mediante:
  - a) affidamento di compiti didattici integrativi e sussidiari;
  - b) esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario dei corsi ufficiali, svolte in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei corsi stessi;
  - c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto;
  - d) assistenza agli studenti per l'elaborazione della tesi di laurea.
7. Nel caso di dottorati e scuole internazionali, i dottorandi saranno tenuti a seguire scrupolosamente le prescrizioni contenute negli accordi convenzionali tra l'Università Cattolica e le università straniere presso cui si svolgerà parte dell'attività di studio e di ricerca.

#### *ART. 7*

#### *(Conseguimento del titolo)*

1. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di dottorato, i dottorandi presentano, presso l'Ufficio Dottorati di ricerca, una domanda in carta bollata di partecipazione all'esame finale indirizzata al Rettore, oppure la richiesta in carta bollata di proroga della consegna della tesi.
2. Entro il 31 ottobre il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'esame finale dei dottorandi che hanno presentato domanda ovvero concede la proroga eventualmente richiesta.
3. Nel caso di dottorati e scuole internazionali la delibera del Collegio dei docenti di ammissione all'esame finale dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall'università straniera presso la quale il dottorando ha svolto attività di studio e ricerca comprovante una valutazione positiva del lavoro svolto.
4. Il testo definitivo della tesi di dottorato dovrà essere redatto entro il 30 novembre e dovrà essere consegnato in sei copie, di cui: tre copie da consegnare all'Ufficio

Dottorati di ricerca e tre copie da depositare presso il Coordinatore del dottorato.

5. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato o alla scuola e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o straniere, anche diversi per ogni tesi di dottorato, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi, sulle quali si esprimono con relazioni scritte.
6. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può concedere la proroga di un anno nella consegna della tesi, senza che ciò comporti un prolungamento della borsa.
7. I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
8. Il Senato accademico definisce le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni giudicatrici, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
9. Decorso il termine di cui al comma precedente, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
10. Nel caso di dottorati e scuole a carattere internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
11. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene sulla base della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato, della tesi finale scritta e della sua discussione.
12. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla tesi di dottorato, sulla relativa discussione e sulle altre attività svolte dal candidato. Le

proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca hanno valore seduta stante.

13. Il Rettore rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sarà depositata, a cura dell'Università Cattolica, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
14. Gli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, sono pubblici.

#### *ART. 8*

##### *(Esclusione)*

1. Può essere disposta l'esclusione dal dottorato e dalla scuola, con decreto del Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
  - a) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
  - b) svolgimento di attività in assenza della prevista autorizzazione del Collegio dei docenti;
  - c) assenze ingiustificate e prolungate.
2. In caso di esclusione è disposta contestualmente la cessazione dell'erogazione della borsa di studio.

#### *ART. 9*

##### *(Contributi e borse)*

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato e alle scuole attivati presso l'Università Cattolica è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione.
2. L'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e secondo i seguenti criteri:
  - a) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi di legge;
  - b) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università Cattolica sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
  - c) le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione per l'ammissione. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997.
3. Con decreto rettorale viene determinato annualmente il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.



4. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato e alla scuola è compatibile con altri redditi da lavoro, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purché non superino l'importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
5. La borsa non è cumulabile con alcun'altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono essere coperti dall'Università Cattolica a carico del proprio bilancio: con fondi specificamente destinati; con fondi d'Ateneo per la ricerca scientifica; con fondi per la ricerca finanziata conto terzi; ovvero mediante convenzione con soggetti esterni all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione delle norme di legge vigenti.
7. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
8. La borsa di studio è erogata con cadenza bimestrale.
9. L'importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all'estero in misura non inferiore al 50 per cento.

### CAPO III

#### *NORME PARTICOLARI PER I DOTTORATI*

#### *ART. 10*

#### *(Proposta di attivazione o di adesione)*

1. L'attivazione dei corsi di dottorato o l'adesione dell'Università Cattolica a un dottorato attivato presso altro Ateneo è proposta dai Dipartimenti, dagli Istituti e dalle Alte scuole interessati. La proposta – corredata dalla valutazione del Nucleo in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 12 – è approvata, previo parere delle Facoltà interessate, dagli organi accademici e direttivi, secondo le rispettive competenze, che verificano a tal fine la coerenza dei corsi con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane e finanziarie

richieste.

*ART. 11*  
*(Organi)*

1. Sono organi del corso di dottorato:
  - a) il Coordinatore;
  - b) il Collegio dei docenti.
  
2. Il Coordinatore è designato dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che compongono il Collegio dei docenti ed è nominato dal Rettore. Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti, rappresenta il dottorato rispetto alla struttura o alle strutture che lo hanno promosso e agli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato. Il Coordinatore dura in carica per tutta la durata del dottorato. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Coordinatore per qualsiasi causa, il subentrante è designato e nominato con le stesse modalità di cui al primo periodo del presente comma e resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.
  
3. Per ciascun corso di dottorato il Collegio dei docenti provvede a:
  - a) proporre i nomi dei componenti la Commissione di ammissione e la Commissione giudicatrice;
  - b) proporre al Senato accademico, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;
  - c) assegnare all'inizio del corso un tutore a ciascun dottorando e individuare altre idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
  - d) formulare proposte al Rettore per la copertura delle attività didattiche;
  - e) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
  - f) proporre al Rettore, nei casi di cui al precedente art. 8, l'esclusione del candidato dal dottorato.

*ART. 12*  
*(Requisiti di idoneità)*

1. Sono requisiti di idoneità di un dottorato:
  - a) l'indicazione di un Collegio dei docenti composto da non meno di dieci tra professori e ricercatori universitari delle aree scientifico-disciplinari di riferimento del corso. I componenti il Collegio devono possedere una documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del corso;
  - b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e

- scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- c) la previsione di un numero minimo di ammessi al dottorato non inferiore a tre, di cui almeno due con godimento di borsa di studio. Almeno il 50% degli ammessi, esclusi quelli in sovrannumero - arrotondato per eccesso -, deve essere titolare di borsa di studio;
  - d) la previsione di attività di tutorato;
  - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università o enti pubblici e privati.

#### CAPO IV

##### *NORME PARTICOLARI PER LE SCUOLE*

###### *ART. 13*

###### *(Proposta di attivazione o di adesione)*

1. L'attivazione di una scuola o l'adesione a una scuola attivata presso altro Ateneo è proposta dai Consigli di facoltà, sentiti i Dipartimenti, gli Istituti e le Alte scuole interessati. La proposta – corredata dalla valutazione del Nucleo in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 17 – è approvata dagli organi accademici e direttivi, secondo le rispettive competenze, che verificano a tal fine la coerenza della scuola con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane e finanziarie richieste.

###### *ART. 14*

###### *(Articolazione delle scuole)*

1. Le scuole costituiscono un momento unitario di organizzazione e gestione dell'attività formativa e possono comprendere più indirizzi.
2. Le scuole possono essere articolate in più dottorati.

###### *ART. 15*

###### *(Organi delle scuole a carattere unitario)*

1. Sono organi delle scuole organizzate ai sensi del primo comma dell'art. 14 del presente regolamento:
  - a) il Coordinatore;
  - b) il Collegio dei docenti;
  - c) il Comitato direttivo, ove previsto.
2. Il Coordinatore della scuola è designato dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che compongono il Collegio dei

docenti ed è nominato dal Rettore. Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti e, ove previsto, il Comitato direttivo; rappresenta la scuola rispetto alla struttura o alle strutture che l'hanno promossa e agli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo della scuola di dottorato. Il Coordinatore dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Coordinatore per qualsiasi causa, il subentrante è designato e nominato con le stesse modalità di cui al primo periodo del presente comma e resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.

3. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Coordinatore della scuola. Qualora la scuola comprenda più indirizzi possono essere previste riunioni del Collegio dei docenti con una composizione ristretta per i singoli indirizzi. Il Collegio dei docenti provvede a:
  - a) proporre i nomi dei componenti delle Commissioni di ammissione e delle Commissioni giudicatrici, eventualmente distinte per indirizzi;
  - b) proporre al Senato accademico, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione alla scuola;
  - c) assegnare all'inizio del corso un tutore a ciascun dottorando e individuare altre idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
  - d) formulare proposte al Rettore per la copertura delle attività didattiche;
  - e) valutare annualmente l'attività dei dottorandi e l'andamento complessivo della scuola con adeguate forme di monitoraggio;
  - f) proporre al Rettore, nei casi di cui al precedente art. 8, l'esclusione del candidato dalla scuola.
  
4. In ciascuna scuola può essere previsto un Comitato direttivo al fine di coadiuvare il Coordinatore della stessa nei compiti di organizzazione e di funzionamento della scuola. Il Comitato direttivo è nominato dal Rettore ed è composto dal Coordinatore della scuola, dai Coordinatori degli indirizzi, ove previsti, designati dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate, e da non più di tre membri, scelti dal Collegio dei docenti al proprio interno. Il Comitato direttivo esercita inoltre le competenze a esso delegate dal Collegio dei docenti.

#### *ART. 16*

##### *(Organi delle scuole articolate in più dottorati)*

1. Sono organi delle scuole organizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del presente regolamento:
  - a) il Coordinatore;
  - b) il Comitato direttivo.

2. Il Coordinatore della scuola è designato dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che compongono i Collegi dei docenti ed è nominato dal Rettore. Il Coordinatore presiede il Comitato direttivo, rappresenta la scuola rispetto alla struttura o alle strutture che l'hanno promossa e agli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo della scuola di dottorato. Il Coordinatore dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Coordinatore per qualsiasi causa, il subentrante è designato e nominato con le stesse modalità di cui al primo periodo del presente comma e resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.
3. Il Comitato direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della scuola. In particolare spetta al Comitato direttivo programmare e organizzare le attività didattico-formative comuni ai dottorati in cui è articolata la scuola e le altre attività necessarie per il buon funzionamento della scuola. Il Comitato direttivo è nominato dal Rettore ed è composto dal Coordinatore della scuola, dai Coordinatori dei dottorati e da non più di tre membri, scelti dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate fra i componenti i Collegi dei docenti dei singoli dottorati.
4. Restano ferme le competenze dei Collegi dei docenti dei singoli dottorati in cui la scuola si articola, salvo diverse disposizioni previste con il decreto rettorale di attivazione della scuola.

#### *ART. 17*

##### *(Requisiti di idoneità)*

1. Sono requisiti di idoneità di una scuola:
  - a) la presenza nel Collegio dei docenti di non meno di quindici tra professori e ricercatori universitari di ruolo dell'area o dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
  - b) la previsione di un numero minimo di ammessi alla scuola non inferiore a otto, di cui almeno quattro con godimento di borsa di studio. Le scuole articolate in più dottorati devono altresì prevedere, per ciascuno dei dottorati in cui si articolano, un numero minimo di ammessi non inferiore a tre, di cui almeno due con godimento di borsa di studio. Almeno il 50% degli ammessi - esclusi quelli in sovrannumero, arrotondato per eccesso - alla scuola o, per le scuole articolate in più dottorati, ai singoli dottorati deve essere titolare di borsa di studio;
  - c) la previsione di attività didattiche - non superiori, di norma, al 15-20% dell'impegno complessivo, per lo più concentrate nel primo anno - svolte mediante l'istituzione di corsi autonomi, seminari, corsi frequentati all'estero, nonché, ove ritenuto congruo e qualificante, la frequenza ad altri corsi specialistici e, nel caso di articolazione della scuola in dottorati, a "corsi nucleari" comuni che

garantiscano l'unitarietà di base dell'attività formativa;

d) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per la scuola e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

2. Le scuole, di norma, prevedono altresì:

a) l'organizzazione di un percorso formativo per crediti formativi di ricerca (CFR), acquisibili prevalentemente attraverso la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca promosse dalla scuola, la presentazione di lavori a congressi e convegni, la partecipazione a gruppi scientifici e seminari sulle ricerche svolte. Al credito formativo di ricerca corrispondono 25 ore di impegno complessivo. In sede di proposta di attivazione di una scuola viene indicato il numero minimo di crediti formativi di ricerca da conseguire per l'ammissione alla tesi di dottorato e il numero complessivo di crediti richiesto per il conseguimento del titolo;

b) l'internazionalizzazione realizzata attraverso la presenza, in forma non episodica, di una qualificata docenza internazionale o l'inserimento dell'attività formativa e di ricerca dei dottorandi in reti internazionali nonché l'ammissione di studenti di altri Paesi.

>>.

Milano, 8 luglio 2009

**IL RETTORE**  
**(Prof. Lorenzo Ornaghi)**